

79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Art. 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
 2. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
 3. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
-

Documenti collegati:

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione \(della\) - composizione del collegio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20463 del 29/09/2014](#)

Rito del lavoro - Coincidenza tra verbale di udienza e dispositivo - Difformità nella intestazione della sentenza per impedimento dell'originario relatore - Irrilevanza - Fondamento. Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'

[Civile - giudice - sostituzione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007](#)

Cambiamento tra il magistrato istruttore e quello che avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni la decide - Nullità - Esclusione - Sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio, al di fuori del procedimento di variazione tabellare - Provvedimenti

[giudice - sostituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 14/12/2007](#)

Cambiamento tra il magistrato istruttore e quello che avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni la decide - Nullità - Esclusione - Sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio, al di fuori del procedimento di variazione tabellare - Provvedimenti

[Civile - giudice - sostituzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006](#)

Inosservanza dell'art. 174 cod.proc.civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità -

79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Riferibilità all'intero organo collegiale - Esclusione. Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello - la cui

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello